

Allegato 1

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
6	30	1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive a) alberghi con 5 stelle e lusso 1.121.000 b) alberghi con 4 stelle 623.000 c) alberghi con 3 stelle 312.000 d) alberghi con 2 stelle 226.000 e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti 188.000 superiore a 100.000 abitanti 125.000 superiore a 50.000 abitanti 101.000 superiore a 10.000 abitanti 64.000 non superiore a 10.000 abitanti 26.000 f) affittacamere, alberghi diurni nei Comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti 101.000 superiore a 100.000 abitanti 76.000 superiore a 50.000 abitanti 39.000 superiore a 10.000 abitanti 26.000 non superiore a 10.000 abitanti 14.000 2) Esercizi per la somministrazione di alimenti a) esercizi per la ristorazione di lusso 1.121.000 b) esercizi per la ristorazione di 1ª categoria 623.000 c) esercizi per la ristorazione di 2ª categoria 312.000 d) esercizi per la ristorazione di 3ª categoria 226.000 e) esercizi per la ristorazione di 4ª categoria nei Comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti 188.000 superiore a 100.000 abitanti 125.000 superiore a 50.000 abitanti 101.000 superiore a 10.000 abitanti 64.000 non superiore a 10.000 abitanti 26.000 3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei Comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti 101.000 superiore a 100.000 abitanti 76.000 superiore a 50.000 abitanti 39.000 superiore a 10.000 abitanti 26.000 non superiore a 10.000 abitanti 14.000		

Nota: Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a sé stanti.

Per la classificazione degli esercizi per la sommini-

strazione degli alimenti e delle bevande valgono le norme di cui al D.M. 21 luglio 1977.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Chiarimento: rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde, i cibi cotti e le

mense aziendali.

Rientrano tra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, le tavole fredde, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.

L'obbligo di munirsi dell'autorizzazione e di pagare conseguentemente la relativa tassa di concessione regionale sussiste anche per gli esercizi 2 e 3 della tariffa in esame i cui punti di vendita sono posti nelle stazioni ferroviarie, nei parchi, autodromi, stadi, ecc.

Nel caso di più attività riunite in un unico complesso (ad esempio albergo con annesso esercizio di somministrazione di alimenti e di bevande) esercitate dalla stessa persona fisica o giuridica e dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, è dovuto il pagamento della sola tassa di concessione relativa all'attività principale (cioè, nel suddetto esempio, riferita a quella alberghiera).

Se l'attività alberghiera di somministrazione di alimenti e di bevande esercitata nel medesimo edificio non è diretta esclusivamente agli utenti dell'attività principale, ogni autorizzazione è soggetta alla relativa tassa.

Il criterio dell'unicità della tassazione non è applicabile nei casi in cui nuove attività si aggiungano in tempi diversi a quella principale, oppure nel caso in cui le attività, pur gestite dalla stessa persona, siano installate in luoghi diversi da quelli ove ha sede l'attività principale. In tali casi sono dovute tante tasse di rilascio e annuali quante sono le autorizzazioni concesse in relazione alle specifiche attività cui esse si riferiscono.

La variazione di titolarità dell'azienda alberghiera soggiace al pagamento della tassa di rilascio.

Per luoghi diversi si intendono unità immobiliari con diverso accatastamento.